|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 50.02.02  UOD Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori | | |
|  | DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO  (Art. 2, comma 2, lettera e) L.R. n. 11/2015;  Programma Regione in un click, par. 4.4.1) | Procedimento sanzionatorio ai sensi della L 689/81 e della LR 13/83 per violazioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari |
| 1. /\* | DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO  (Art. 35, comma 1, lettera a) D. Lgs. n. 33/2013;  Art. 2, comma 2, lettera e) L.R. n. 11/2015;  Art. 20, comma 2, L. R. n. 11/2015;  Programma Regione in un click, par. 4.4.1) | In caso di mancata trasmissione da parte del trasgressore\responsabile in solido entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento delle violazioni di memorie difensive con facoltà di chiedere l’audizione personale, e se entro 60 giorni dalla notifica non viene eseguito il pagamento in misura ridotta l’ufficio in qualità di Autorità competente ex art. 17 L. 689/81, emette un’ordinanza ingiuntiva di pagamento impugnabile entro 30 (trenta) giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 22 L. 689/81. Il mancato pagamento anche dell’ordinanza Ingiuntiva comporterà la iscrizione a ruolo dei relativi importi.  Il trasgressore/responsabile in solido può chiedere la rateizzazione dell’importo dovuto dietro presentazione di comprovata difficoltà economica. |
|  | UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA, UNITAMENTE AI RECAPITI TELEFONICI ED ALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE  (Art. 35, comma 1, lettere b) e c) D. Lgs. n. 33/2013  Art. 2, comma 2, lettera e) L.R. n. 11/2015) | UOD Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori  0817966926 081 7966945  [uod.500202@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500202@pec.regione.campania.it)  [ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it](mailto:ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it) |
|  | NOMINATIVO, RECAPITI TELEFONICI E CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  (Art. 2, comma 2, lettera e) e art. 12, comma 4, L.R. n. 11/2015) | Dott. Riccardo Roccasalva Telefono: 081 7967678 Pec: [uod.500202@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500202@pec.regione.campania.it) |
|  | OVE DIVERSO, L’UFFICIO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, CON L’INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO, UNITAMENTE AI RISPETTIVI, RECAPITI TELEFONICI E ALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE  (Art. 35, comma 1, lettera c) D. Lgs. n. 33/2013  Art. 2, comma 2, lettera e) L.R. n. 11/2015) | n/a |
|  | NORMATIVA STATALE APPLICABILE  (Art. 35, comma 1, lettera a) D. Lgs. n. 33/2013  Art. 2, comma 2, lettera e) L.R. n. 11/2015  Art. 20, comma 2, L. R. n. 11/2015) | Regolamento UE/2011/1169  Regolamento UE/2013/1379  D.Lgs. 109/92  D.Lgs. 231/2018 |
|  | NORMATIVA REGIONALE APPLICABILE  (Art. 35, comma 1, lettera a) D. Lgs. n. 33/2013  Art. 2, comma 2, lettera e) L.R. n. 11/2015  Art. 20, comma 2, L. R. n. 11/2015) | LR 13/83 |
|  | DISCIPLINA DI DETTAGLIO DEL PROCEDIMENTO: INDICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICHE E OGNI ALTRO ATTO RILEVANTE AI FINI DEL PROCEDIMENTO, CON RINVIO, MEDIANTE LINK AL RELATIVO BURC O ALLA PAGINA “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO”  (Art. 35, comma 1, lettera a) D. Lgs. n. 33/2013  Art. 12, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2015) | n/a |
|  | ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA E MODULISTICA NECESSARIA, ANCHE AI SENSI DEL D. LGS. N. 222/2016 E RELATIVI PROVVEDIMENTI REGIONALI ATTUATIVI, COMPRESI I FAC-SIMILE PER LE AUTOCERTIFICAZIONI  (Art. 35, comma 1, lettera d) D. Lgs. n. 33/2013  Art. 12, commi 2 e 4, L.R. n. 11/2015  Art. 2, comma 2, lettera e) L.R. n. 11/2015  Art. 20, comma 2, L. R. n. 11/2015  Programma Regione in un click, par. 4.4.1) | n/a |
|  | UFFICI AI QUALI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI, ORARI E MODALITÀ DI ACCESSO CON INDICAZIONE DEGLI INDIRIZZI, DEI RECAPITI TELEFONICI E DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE A CUI PRESENTARE LE ISTANZE  (Art. 35, comma 1, lettera d) D. Lgs. n. 33/2013  Programma Regione in un click, par. 4.4.1) | UOD Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori  0817966926  [uod.500202@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500202@pec.regione.campania.it)  [ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it](mailto:ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it) |
|  | MODALITÀ CON LE QUALI GLI INTERESSATI POSSONO OTTENERE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI IN CORSO CHE LI RIGUARDINO  (Art. 35, comma 1, lettera e) D. Lgs. n. 33/2013) | Dott. Francesco Adamo  Telefono 0817966945  Mail: [francesco.adamo@regione.campania.it](mailto:francesco.adamo@regione.campania.it)  Pec: [ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it](mailto:ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it) |
|  | TERMINE FISSATO IN SEDE DI DISCIPLINA NORMATIVA DEL PROCEDIMENTO PER LA CONCLUSIONE CON L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, CON INDICAZIONE DELLA NORMA CHE LO PREVEDE  (Art. 35, comma 1, lettera f) D. Lgs. n. 33/2013  Art. 2, comma 2, lettera e) L.R. n. 11/2015  Programma Regione in un click, par. 4.4.1) | n/a |
|  | OGNI ALTRO TERMINE PROCEDIMENTALE RILEVANTE, CON INDICAZIONE DELLA NORMA CHE LO PREVEDE  (Art. 35, comma 1, lettera f) D. Lgs. n. 33/2013) | Pagamento della sanzione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione (art. 10 della legge regionale 10/01/1983, n. 13) sotto pena degli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 10/01/1983, n. 13. |
|  | SE SI TRATTA DI PROCEDIMENTO PER IL QUALE IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PUÒ ESSERE SOSTITUITO DA UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, PRECISARE SE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DI IMPRESA E DI SERVIZI È SUBORDINATO:   * A PREVIA COMUNICAZIONE; * A SCIA, CON O SENZA ASSEVERAZIONE; * AD AUTORIZZAZIONI, LICENZE, NULLA OSTA, CONCESSIONI NON COSTITUTIVE, PERMESSI O PREVENTIVI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI INDICANDO, ALTRESÌ, IL RELATIVO RIFERIMENTO NORMATIVO   (Art. 35, comma 1, lettera g) D. Lgs. n. 33/2013) | n/a |
|  | OPERATIVITÀ DEL SILENZIO ASSENSO  (Art. 35, comma 1, lettera g) D. Lgs. n. 33/2013) | SI |
|  | STRUMENTI DI TUTELA, AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE, RICONOSCIUTI DALLA LEGGE IN FAVORE DELL'INTERESSATO, NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO E NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO NEI CASI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO OLTRE IL TERMINE PREDETERMINATO PER LA SUA CONCLUSIONE E MODI PER ATTIVARLI  (Art. 35, comma 1, lettera h) D. Lgs. n. 33/2013) | Opposizione all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi  della legge 24/11/1981, n. 689 entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza ingiunzione  Presentazione di memorie difensive con richiesta di audizione ex art. 18 L689/81 entro 30 giorni e non oltre la data di notificazione del verbale di accertamento di violazione amministrativa. |
|  | LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ON LINE O I TEMPI PREVISTI PER LA SUA ATTIVAZIONE  (Art. 35, comma 1, lettera i) D. Lgs. n. 33/2013) | n/a |
|  | SPESE E DIRITTI PREVISTI, CON MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI RELATIVI PAGAMENTI  (Art. 35, comma 1, lettera l) D. Lgs. n. 33/2013  Programma Regione in un click, par. 4.4.1) | n/a |
|  | NOMINATIVO, RECAPITI TELEFONICI E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE DEL SOGGETTO CUI È ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO, IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, NONCHÉ MODALITÀ PER ATTIVARE TALE POTERE  (Art. 35, comma 1, lettera m) D. Lgs. n. 33/2013) | Dott.ssa RAFFAELLA FARINA  Telefono: 081 7962456 Pec: [DG.500200@pec.regione.campania.it](mailto:DG.500200@pec.regione.campania.it)  Modalità per attivare potere sostitutivo: Istanza |
|  | GLOSSARIO DEI TERMINI PRINCIPALI DI RIFERIMENTO  (Art. 12, comma 4, L.R. n. 11/2015) | **Sanzione amministrativa:** Costituisce la conseguenza di un illecito amministrativo ovvero di un comportamento in violazione di un obbligo imposto dall'autorità amministrativa. Le sanzioni amministrative si distinguono dalla pena sia per il soggetto che le applica, vale a dire la stessa pubblica amministrazione, sia per il procedimento, sia, infine, per la qualità della sanzione che non può mai avere carattere detentivo. Esse, infatti, tendono alla realizzazione indiretta della pretesa esecutiva dell'amministrazione. Tali sanzioni si dividono essenzialmente in pecuniarie e personali: le prime, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, sono applicate tenendo conto della gravità della violazione, del ravvedimento dimostrato dall'autore, dalla sua personalità e dalle sue condizioni economiche; le seconde hanno un carattere più eterogeneo, comprendendo sia sanzioni limitative della libertà personale, come il ritiro della patente; sia sanzioni interdittive, che precludono alcune attività che necessitano di autorizzazione; sia sanzioni aventi ad oggetto beni, come la confisca..  **Illecito amministrativo:** Comportamento contrario alla legge, meno grave di un reato punito con una sanzione amministrativa  **Oblazione**: Pagamento di una somma di denaro che estingue una contravvenzione.  **Solidarietà:** L'assoggettamento a sanzione dell'obbligato solidale (sia esso una persona fisica come l'imprenditore individuale o un soggetto collettivo) non presuppone necessariamente l'identificazione dell'autore della violazione alla quale la sanzione stessa si riferisce. L'autonomia delle posizioni dei due obbligati si desume chiaramente dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 , che, dopo avere posto il principio che la violazione deve essere contestata immediatamente o notificata sia al trasgressore che all'obbligato solidale, prevede, nell'ultimo comma, che l'omissione di tale attività comporta l'estinzione dell'obbligazione a favore del solo soggetto nei cui confronti l'omissione stessa si è verificata, onde tale estinzione non impedisce l'assoggettamento a sanzione dell'altro obbligato (che abbia ricevuto la tempestiva contestazione). Non vi è quindi un legame necessario tra le due obbligazioni, l'una potendo sussistere anche se l'altra si è estinta. Il collegamento è solo genetico, nel senso che l'obbligazione solidale sorge soltanto se è stato commesso un illecito amministrativo, nei suoi elementi non solo oggettivi, ma anche soggettivi (artt. 3 e 4 della legge n. 689 del 1981). |